

Art. 51 Impugnazioni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 51 Impugnazioni

- 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
- 2. Il ricorso deve contenere:
- a) l'indicazione della corte di appello competente;
- b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
- 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
- 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
- 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 12 Phoca PDF



con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

- 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
- 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
- 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
- 9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
- 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
- 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
- 12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
- 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
- 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.
- 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 12 Phoca PDF



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Art. 51 Impugnazioni (1)

- 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
- 2. Il ricorso deve contenere:
- a) l'indicazione della corte di appello competente;
- b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
- 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
- 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
- 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
- 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
- 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
- 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente

www.foroeuropeo.it Pagina 3 / 12 Phoca PDF



l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

- 9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
- 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
- 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
- 12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
- 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
- 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».
- 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».

www.foroeuropeo.it Pagina 4 / 12



Precedente formulazione | green

Art. 51 Impugnazioni

- 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
- 2. Il ricorso deve contenere:
- a) l'indicazione della corte di appello competente;
- b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
- 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
- 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
- 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
- 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

www.foroeuropeo.it Pagina 5 / 12 Phoca PDF



- 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
- 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
- 9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
- 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
- 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
- 12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
- 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
- 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.
- 15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

precedente normativa |blue

www.foroeuropeo.it Pagina 6 / 12 Phoca PDF



---- precedente normativa di riferimento

Art. 18. Reclamo Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

www.foroeuropeo.it Pagina 7 / 12 Phoca PDF



La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento".

la	giu	risp	rud	enza	green
----	-----	------	-----	------	-------

Documenti collegati:

<u>Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato – Cass. n. 11216/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni. L'

www.foroeuropeo.it Pagina 8 / 12 Phoca PDF



Pendenza di un procedimento di concordato preventivo - Cass. n. 8982/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.

Apertura (dichiarazione) di fallimento - Cass. n. 8980/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento. Il giudizio di reclamo ex art. 181. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al

<u>Sospensione dei termini processuali - periodo feriale – Cass. n. 24019/2020</u>

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. La sospensione dei termini processuali durante il

Revoca della sentenza di fallimento - Cass. n. 22956/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili - Revoca della sentenza di fallimento della società - Effetti sul

Dichiarazione di fallimento - legittimazione attiva - Cass. n. 21144/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Difetto di legittimazione a promuovere la dichiarazione di fallimento - Tardività dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione- Fondamento- Fattispecie. Il difetto di legittimazione attiva ad

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7121 del 12/03/2020 (Rv. 657487 - 01)

Reclamo - Irrituale o mancata costituzione del reclamato - Conseguenze - Fattispecie. In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio,

www.foroeuropeo.it Pagina 9 / 12 Phoca PDF



<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020 (Rv. 657031 - 01)</u>

Sentenza di fallimento - Opposizione del terzo ex art_ 404 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art_ 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 03)

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Gestione coordinata dei procedimenti - Modalità - Oneri di impugnativa incombenti sul debitore. Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01)</u>
Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)

Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, I.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 (Rv. 654165 - 01)</u>

Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento -

www.foroeuropeo.it Pagina 10 / 12



<u>sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)</u>

Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, I.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 (Rv. 654165 - 01)</u>

Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7190 del 13/03/2019 (Rv. 653110 - 01)</u>

Amministratore di società di capitali - Legittimazione "iure proprio" al reclamo ex art. 18 l.fall. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. L'amministratore di società di capitali è legittimato "iure proprio" a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)</u>

Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 I. fall. sono finalizzati a

053 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente

<u>051 Impugnazioni - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)</u> Art. 51 Impugnazioni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 51 Impugnazioni 1. Contro la sentenza



del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di

053 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 53 Effetti della revoca

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

fine

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA

www.foroeuropeo.it Pagina 12 / 12